

**DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2013
69/2013/R/EEL**

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI RIDUZIONE DEI PRELIEVI ELETTRICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 febbraio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: decreto-legge 3/10);
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (di seguito: decreto-legge 179/12), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: legge di conversione 221/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt n. 179/09 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt n. 195/09;
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt n. 15/10 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2010, ARG/elt n. 19/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 19/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt n. 160/10;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 513/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 513/2012/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 4 dicembre 2012, protocollo Autorità n. 39501 del 4 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 4 dicembre 2012);

- la comunicazione di Italcementi S.p.A. (di seguito: Italcementi), datata 14 febbraio 2013, protocollo Autorità n. 6138 del 15 febbraio 2013 (di seguito: comunicazione 14 febbraio 2013);
- la comunicazione di Alfa Acciai S.p.A. (di Alfa Acciai), datata 15 febbraio 2013, protocollo Autorità n. 6362 del 18 febbraio 2013 (di seguito: comunicazione 15 febbraio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 3/10 ha istituito, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori (di seguito: servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza), attribuendo all’Autorità il potere di definirne le condizioni; tali condizioni sono state adottate con la deliberazione ARG/elt 15/10;
- in attuazione del comma 4.2 del predetto provvedimento, la società Terna ha predisposto il regolamento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del sopra richiamato servizio (di seguito: Regolamento) e il relativo standard contrattuale (di seguito: Contratto Standard), i quali sono stati approvati dall’Autorità con deliberazione ARG/elt 19/10;
- l’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 179/12, prevede che:
 - la scadenza del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sia prorogata al 31 dicembre 2015;
 - l’Autorità provveda ad aggiornare le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge 3/10;
- la deliberazione 513/2012/R/eel, adottata dall’Autorità in applicazione del sopra menzionato articolo 34, stabilisce, tra l’altro, che:
 - le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza dettate dalla deliberazione ARG/elt 15/10 continuano ad applicarsi anche per il triennio 2013-2015 in conformità all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 179/12;
 - il rilascio delle garanzie da parte dei soggetti sottoscrittori del Contratto Standard avvenga entro 20 giorni lavorativi dalla data di assegnazione del servizio;
 - Terna sottoponga all’Autorità una nuova proposta di Regolamento e di Contratto Standard, che recepisca quanto disposto con la stessa deliberazione 513/2012/R/eel;
- la nuova proposta di Regolamento e di Contratto standard, inviata da Terna all’Autorità con la comunicazione 4 dicembre 2012, è stata approvata dall’Autorità medesima con la procedura di silenzio-assenso di cui al punto 2 della deliberazione 513/2012/R/eel;
- la nuova versione del Regolamento stabilisce che Terna effettui, con procedura concorrenziale, l’assegnazione dell’insieme della potenza allocabile per l’intero triennio 2013-2015 e che, successivamente, la stessa Terna svolga, con cadenza trimestrale, nuove sessioni della procedura al fine di assegnare, per l’intero periodo compreso tra l’inizio del primo mese utile che segue quello di svolgimento dell’asta e il mese di dicembre 2015, la quantità di potenza allocabile che risulti, a qualsiasi titolo, non contrattualizzata;

- nel mese di dicembre 2012, ai sensi della nuova versione del Regolamento, si è svolta la prima asta, che ha avuto ad oggetto il servizio relativo al periodo gennaio 2013 - dicembre 2015; e che è in corso di svolgimento la seconda sessione della procedura di assegnazione, che ha ad oggetto il servizio di riduzione dei prelievi relativo al periodo aprile 2013 - dicembre 2015;
- l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 179/12 è stato integrato dalla legge di conversione 221/12, che prevede che l'aggiornamento da parte dell'Autorità delle condizioni del servizio per il nuovo triennio avvenga, tra l'altro, *“nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente”*;
- quanto sopra comporta l'esigenza di modificare la deliberazione ARG/elt 15/10 e il Regolamento, prevedendo che le ulteriori sessioni della procedura di assegnazione della residua potenza allocabile siano svolte con cadenza mensile e non più trimestrale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con le comunicazioni 14 e 15 febbraio 2013, alcune imprese c.d. energivore, interessate a prestare il servizio di riduzione dei prelievi di cui al decreto-legge 3/10, hanno segnalato all'Autorità l'esigenza che la modifica introdotta dalla legge di conversione 221/12 sia attuata prevedendo che il predetto servizio possa essere reso anche sulla base di impegni mensili per l'assegnatario, e non solo sulla base di impegni di lungo periodo (fino alla fine del triennio 2013-2015);
- tuttavia, la predetta applicazione contrasta:
 - da un lato, con la lettera della medesima legge di conversione, che riferisce la cadenza temporale mensile alle *“procedure concorrenziali”* per l'assegnazione del servizio, e non all'oggetto dello stesso;
 - dall'altro lato, con la specifica finalità del servizio, che è quella di garantire al responsabile del bilanciamento, in aree territoriali critiche sotto il profilo infrastrutturale, la disponibilità di strumenti per la sicurezza con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo;
- con riferimento a quest'ultimo profilo, infatti, il nuovo servizio di interrompibilità, previsto dal decreto-legge 3/10, e prorogato dal decreto-legge 179/12, vincola l'assegnatario a un impegno triennale (o per la residua parte del triennio) da cui non può recedere, pena il pagamento di penali dissuasive; tale maggior impegno giustifica la maggiore remunerazione riconosciuta per tale servizio, rispetto a quella dell'ordinario servizio di interrompibilità (prevista sin dall'anno 2003 e da ultimo riformata con la deliberazione ARG/elt 187/10); e che, peraltro, l'ordinario servizio di interrompibilità è articolato in modo da prevedere anche impegni mensili;
- pertanto, l'eventuale previsione di meccanismi di assegnazione su base mensile del servizio di cui al decreto-legge 3/10 non renderebbe più giustificata la maggiore remunerazione del servizio rispetto a quella garantita dall'ordinario servizio di interrompibilità.

RITENUTO CHE:

- fatte salve le modifiche necessarie a rendere mensile la cadenza delle sessioni della procedura per l'assegnazione della potenza allocabile, non sussistano i

presupposti per aggiornare le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza definite dalla deliberazione ARG/elt 15/10, che pertanto continua ad applicarsi anche per il triennio 2013-2015 in conformità al citato articolo 34;

- sia peraltro necessario prescrivere a Terna di modificare le vigenti versioni del Regolamento e del Contratto Standard, in modo che, a decorrere dalla sessione successiva a quella in corso di svolgimento e a condizione che risulti disponibile potenza assegnabile non contrattualizzata:
 - diventi mensile la cadenza delle sessioni della procedura per l'assegnazione di detta potenza;
 - in ciascuna delle sessioni il cui svolgimento sarà completato successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, Terna proceda ad assegnare la citata potenza per l'intero periodo compreso tra l'inizio del primo mese utile successivo alla sessione considerata e il 31 dicembre 2015;
 - sino al termine del programma di allocazione delle quote, il numero di sessioni organizzate da Terna sia sufficiente ad assegnare il servizio di riduzione dei prelievi con riferimento a ciascun periodo che decorre - a partire dal mese di aprile 2013 - dal primo giorno di ogni mese sino al 31 dicembre 2015;
- nel definire il calendario delle aste, Terna preveda, per ciascuna sessione, un periodo - tra la data di assegnazione del servizio e la data di decorrenza dello stesso - sufficiente a consentirle di verificare preventivamente l'effettivo rilascio, da parte dei soggetti assegnatari, delle garanzie a copertura dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali

DELIBERA

1. la deliberazione ARG/elt 15/10 è modificata nei termini di seguito indicati:
 - al comma 4.6, le parole "su base trimestrale" sono sostituite dalle parole "su base mensile";
2. Terna trasmette quanto prima all'Autorità una nuova proposta di Regolamento e di Contratto Standard che rispetti le condizioni e i termini esplicitati in motivazione;
3. qualora l'Autorità non si pronunci entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione della proposta citata all'articolo 1, la medesima si intende approvata.
4. il presente provvedimento è inviato al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture ed a Terna;
5. la presente deliberazione e la deliberazione ARG/elt 15/10, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni